

Le proposte unitarie della Sinistra per la Finanziaria 2008

Roma, 18 ottobre 2007

*A cura degli Uffici legislativi dei gruppi parlamentari
della Sinistra Unita del Senato della Repubblica*

Emendamenti unitari della Sinistra

Indice

N.	Descrizione	Articolo Finanziaria
1	Destinazione tesoretto	1
2	Mutui prima casa	2
3	Rendite finanziarie	3
4	IVA ridotta attrezzature didattiche scuola	3
5	Alimentazione (GAS)	5
6	Legge obiettivo	6
7	Tpl	6
8	Costi Politica (Soppressione centri, istituti, ecc)	8
9	Debito Paesi in via di sviluppo	21
10	Uranio impoverito e bonifica siti	22
11	Alimentazione (relativo alle fasce sociali)	29
12	Energie rinnovabili	30
13	Asili nido	31
14	Riconversione industria	31
15	Rimotorizzazione motori diesel treni	34
16	Federalismo Infrastrutturale	37
17	Clima	44
18	Fondo risorse idriche	44
19	Personale ATA	50
20	Congedi parentali	54
21	Reddito di cittadinanza	55
22	Credito d'imposta	65

N.	Descrizione	Articolo Finanziaria
23	Amianto	67
24	Kyoto	70
25	Costi Politica (Emolumenti e consulenze)	91
26	Consulenze PA	92
27	Stabilizzazione precari PA	92
28	Stabilizzazione precari enti ricerca	93
29	Contratto P.I.	95
30	Fondo libri di testo	96
31	Costi Politica (auto blu)	76
32	Riduzione spese Ministero Difesa	Tabella Bilancio

Emendamenti unitari della Sinistra

All'articolo 1, comma 4, dopo le parole: "più basse", inserire le seguenti:

"e, per l'anno 2008, riservandole prioritariamente a riduzione della pressione fiscale sui redditi dei lavoratori dipendenti, incrementando, anche per fasce, la quota di detrazione per spese di produzione del reddito di cui all'articolo 13, commi da 1 a 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917,"

RUSSO SPENA, PALERMI, SALVI, COSSUTTA, TECCE, RIPAMONTI, BATTAGLIA,
PECORARIO SCANIO, BONADONNA

Si prevede la destinazione delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale (extragettito), a favore dei lavoratori dipendenti, per ridurre il peso fiscale sui salari.

Emendamenti unitari della Sinistra

All'articolo 2 dopo il comma 4 inserire il seguente

“4 bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate la seguente modificazione: alla lettera b) del comma 1 le parole “7 milioni di lire”, ove ricorrono, sono sostituite con le altre “ 5.000 euro”

Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione della presente norma, stimato in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle somme di cui alla Tabella A, di cui al comma 1 dell'articolo 96, alla voce Ministero dell'economia.

SALVI, RUSSO SPENA, PALERMI, RIPAMONTI, BATTAGLIA, BONADONNA,
ALBONETTI, DONATI, COSSUTTA

Aumento dell'importo degli interessi dei mutui detraibili.

Emendamenti unitari della Sinistra

Dopo l'articolo 3, comma 22, aggiungere il seguente:

"22 bis. Le spese effettuate dalle istituzioni scolastiche statali per il funzionamento amministrativo e didattico, ivi comprese le spese in conto capitale, in considerazione del loro carattere strumentale all'assolvimento dei compiti istituzionali delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi dall'esenzione i servizi oggetto delle direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 68 e 92, rispettivamente del 28 luglio 2005 e 23 dicembre 2005, nonché il pagamento dei compensi al personale ex LSU con contratto di collaborazione continuativa operante nelle scuole. Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 25 milioni

2009: - 25 milioni

2010: - 25 milioni

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, COSSUTTA, CAPELLI, GAGLIARDI, RIPAMONTI, PELLEGATTA, GALARDI, TECCE, ALBONETTI, SOLIANI, MELE

Si prevede la riduzione dell'IVA per gli acquisti di materiale didattico da parte delle scuole.

Emendamenti unitari della Sinistra

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

“Articolo 3 bis

(Omogeneizzazione rendite finanziarie)

1. L'aliquota delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, è fissata al 20 per cento dal primo gennaio 2008.
2. Le persone fisiche detentrici di buoni del Tesoro di qualunque tipo, dichiarano i titoli in loro possesso al 31 dicembre 2007 ai soli fini della presente norma, ed escludendo ogni altra conseguenza o possibilità, e possono registrarne volontariamente il possesso presso l'intermediario finanziario in apposito registro, definito con le modalità indicate con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze. Ai possessori di buoni del Tesoro di valore non superiore ai 150.000 euro e con un reddito dichiarato, ai fini dell'imposta sul reddito non superiore ai 50.000 euro, viene riconosciuto, contestualmente alla scadenza prevista per il prelievo tributario, un credito d'imposta pari al 7,5 per cento dei redditi di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previste modalità di attualizzazione delle compensazioni relative a titoli con scadenze superiori ai 3 anni.
3. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi precedenti confluiscono in un apposito Fondo dello stato di previsione delle entrate e vanno integralmente a finanziare incrementi delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, determina gli incrementi annuali delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti valevoli per il periodo d'imposta in vigore al 31 dicembre precedente.

SALVI, PALERMI, RUSSO SPENA, RIPAMONTI, BRUTTI, TECCE, BONADONNA,
TIBALDI, COSSUTTA

Aumento tassazione rendite, vengono fatti salvi i piccoli risparmiatori possessori di Bot.

Emendamenti unitari della Sinistra

All'articolo 5, dopo il comma 47, inserire i seguenti:

“47-bis. All'art.148, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le associazioni culturali e per le associazioni di promozione sociale non si considerano in ogni caso commerciali le attività di acquisto collettivo e distribuzione di beni ai soli soci, con finalità etiche e di solidarietà sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali, qualora condotte senza utili di gestione e con esclusione di esercizi di somministrazione e vendita.”

47-ter. All'art.4. sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le associazioni culturali e per le associazioni di promozione sociale non si considerano in ogni caso commerciali le attività di acquisto collettivo e distribuzione di beni ai soli soci, con finalità etiche e di solidarietà sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali, qualora condotte senza utili di gestione e con esclusione di esercizi di somministrazione e vendita.”

47-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 47-bis e 47-ter, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.244.”

DE PETRIS, PALERMI, RUSSO SPENA, SALVI, CARDINI, TECCE, PECORARO SCANIO,
GALARDI

Le attività dei gruppi di acquisto solidali (GAS) non vengono assoggettate al pagamento dell'IVA.

Emendamenti unitari della Sinistra

All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1031, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 15 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 a valere sulle risorse stanziare dall'art. 35, comma 1, della presente legge".

b) al comma 4, lett. c-bis), sostituire la parola "elicotteri" con le seguenti:
"traghetti e aliscafi".

DONATI, PALERMI, RUSSO SPENA, SALVI, BRUTTI, PALERMO, VANO, RIPAMONTI,
COSSUTTA

Si rifinanzia il fondo destinato all'acquisto di mezzi pubblici non inquinanti. Si prevede tra i mezzi pubblici l'incremento di quelli destinati ai collegamenti con le isole minori.

Emendamenti unitari della Sinistra

All'articolo 6 , i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti commi:

"1. Al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale e la mobilità sostenibile, nella prospettiva del processo di riforma del settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato:

- a) all'indicizzazione dei contratti per i servizi minimi del trasporto pubblico locale e regionale. Altre eventuali compensazioni che dovessero essere stabilite devono essere poste a disposizione delle Regioni con destinazione vincolata ed inserite nei contratti di servizio;
- b) all'acquisto, nella misura massima del 90%, di veicoli per le finalità di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- c) agli interventi previsti dalla legge 211/92 ed agli altri interventi di costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie innovative, di officine-deposito con le relative attrezzature e sedi, nella misura massima del 75% del costo dell'opera.

1-ter. Il Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, provvede con proprio decreto alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi, della qualità e dello sviluppo del servizio.

1-quater. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 453 per mille litri. Per le province autonome di Trento e di Bolzano le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono devolute alle stesse nei modi e nei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

1-quinquies. All'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis Le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sul gasolio per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, in misura non eccedente a 25 euro per mille litri. Le maggiori entrate regionali derivanti da tali imposte dovranno essere utilizzate per incrementare i livelli qualitativi dei servizi e cofinanziare i maggiori investimenti per lo sviluppo del trasporto collettivo e della mobilità sostenibile."

1-sexties. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies, relative all'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Emendamenti unitari della Sinistra

1-septies. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-opties. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 1-septies si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano.

DONATI, PALERMI, SALVI, RUSSO SPENA, BRUTTI, PALERMO, VANO, RIPAMONTI,
COSSUTTA

La norma prevede interventi sul trasporto pubblico locale, tra i quali quello volto a ridurre l'inquinamento delle attuali motrici diesel nel trasporto locale.

Emendamenti unitari della Sinistra

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

“Articolo 8- bis.

(Soppressione di Centri, Istituti, Commissioni, Autorità)

1. È soppressa la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.
2. È soppresso il Collegio operante nell'ambito del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui agli artt. 4 e seguenti del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
3. È soppressa la Commissione per l'accesso agli atti amministrativi, di cui all'art. 27 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e all'art. 18 della legge 11 febbraio 2005 n. 15.
4. È soppresso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, di cui alla legge 576 del 12 agosto 1982, e successive modificazioni.
5. È soppresso l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di cui alla legge 16 gennaio 2003, n. 3.
6. Le funzioni del soppresso Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo sono conferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Salvo quanto disposto nel precedente comma 6, le funzioni già svolte dalle strutture sopresse sono attribuite alla Presidenza del consiglio dei Ministri o ai Ministeri competenti in ciascuna materia, secondo le norme di un regolamento ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che il Governo adotta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data con decreto del Presidente del consiglio dei ministri non avente natura regolamentare si dispone l'assegnazione ad altra amministrazione del personale dipendente in servizio presso le strutture sopresse.
8. Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge cessano dalla carica i commissari o membri dei centri, commissioni, autorità, comunque eletti o nominati. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai commissari medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
9. Alla data del 30 giugno 2008 cessa il conferimento di risorse pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma alla Società Sviluppo Italia, ora denominata Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., nonché alle società da essa partecipate o controllate, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare il finanziamento di progetti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. Cessa, altresì, dal 30 giugno 2008 la partecipazione di rappresentanti dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi della Società, e in quelli delle società da essa partecipate o controllate. Entro la stessa data con decreto del Presidente del consiglio dei ministri non avente natura regolamentare è disposta l'assegnazione del personale dipendente dalla Società che ne faccia richiesta ad amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.”

SALVI, PALERMI, RIPAMONTI, RUSSO SPENA, VILLONE, GRASSI, GIULIANI, TIBALDI, COSSUTTA.

Soppressione di apparati e strutture ritenute inutili ed ad alto costo.

Emendamenti unitari della Sinistra

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

"Art.21- bis.

(Comitato per l'analisi del Debito estero dei paesi in via di sviluppo)

“1. E' istituito, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per lo studio e l'analisi della situazione creditizia dell'Italia verso i paesi in via di sviluppo al fine di determinare la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei crediti bilaterali e multilaterali concessi dall'Italia dal 1976 al 2006 nonché gli aspetti legali e finanziari, gli effetti economici, sociali ed ambientali. Il Comitato è composto di 7 membri commissari, 2 dei quali nominati secondo competenza e riconosciuto valore accademico, 2 rappresentanti della società civile, un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri ed uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di Presidente.

2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede all'elaborazione di un rapporto pubblico entro 18 mesi dalla sua istituzione che verrà presentato alle Commissioni parlamentari competenti. ”

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, COSSUTTA, DEL ROIO, MARTONE, RIPAMONTI, MELE, SILVESTRI, MICHELONI, PIANETTA, POLLASTRI, TONINI, FERRANTE, IOVENE, MANTICA.

Si prevede l'Istituzione di un Comitato per lo studio e l'analisi della situazione creditizia dell'Italia verso i paesi in via di sviluppo al fine di determinare la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei crediti bilaterali e multilaterali concessi dall'Italia.

Emendamenti unitari della Sinistra

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

"Articolo 22 bis.

(Misure a sostegno di personale operante in aree militari e dei poligoni di tiro e incremento Fondo bonifiche)

1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di 50 milioni per ciascun anno del triennio 2008-2010.

2. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407 e 3 agosto 2004, n. 206, e loro successive modificazioni."

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008:- 50.000;

2009: - 50.000;

2010: - 50.000.

"3. La dotazione del Fondo istituito all'articolo 1, comma 898, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010."

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 2 sostituire le parole "318 milioni" con le seguenti: "268 milioni", le parole "468 milioni" con le seguenti: "418 milioni", nonché le parole "918 milioni" con le seguenti: "868 milioni".

BULGARELLI, PALERMI, RUSSO SPENA, SALVI, PISA, BRISCA MENAPACE, ALBONETTI, RIPAMONTI, PALERMI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

La norma prevede la bonifica dei siti e dei poligoni inquinati da uranio impoverito ed il riconoscimento della causa di servizio, prevedendo adeguati indennizzi per i militari colpiti dalla cosiddetta "sindrome dei Balcani".

Emendamenti unitari della Sinistra

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

“Art. 29-bis

(Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all'acquisto dei prodotti alle fasce sociali di disagio)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.
2. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia.
3. L'Ispettorato centrale per la qualità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 1.
4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 3 al Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con gli enti locali, promuove l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.
6. Allo scopo di migliorare l'accesso dei soggetti in condizioni di povertà e di disagio sociale ad un paniere alimentare equilibrato, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare, le linee guida di un progetto obiettivo destinato ai soggetti sopra indicati, finalizzato alla erogazione da parte dei comuni di buoni per l'acquisto dei prodotti che compongono i panieri di cui al comma 5, in coerenza con il regolamento (CEE) n. 3124/92, del Consiglio, del 26 ottobre 1992.
7. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 6 si provvede mediante integrazione, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Alla ripartizione delle suddette risorse si provvede con le modalità di cui all'articolo 20, comma 7, della citata legge n. 328 del 2000.

Emendamenti unitari della Sinistra

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008: - 10.000

2009: - 10.000

2010: - 10.000

DE PETRIS, PALERMI, RUSSO SPENA, SALVI, BATTAGLIA, MARCORA, PIGNEDOLI, NARDINI, BOSONE, CUSUMANO, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO, TIBALDI.

La norma prevede misure volte alla tutela delle fasce di reddito basse nell'acquisto di beni agroalimentari attraverso il controllo e contenimento dei prezzi.

Emendamenti unitari della Sinistra

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 30-bis

(Incentivazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili)

1. Fatto salvo quanto disposto, per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare, dall'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dai relativi provvedimenti di attuazione e fatta salva la previgente normativa in materia di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 1002 del 2005 oppure di filiere corte, gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza nominale non superiore a 1 MWe, alimentati esclusivamente con le fonti rinnovabili di energia di cui all'art.2, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, provvisti di idonei sistemi per la misurazione dell'energia prodotta hanno diritto ad una tariffa incentivante che assume i valori di cui al comma 2. La tariffa è riconosciuta per un periodo di diciotto anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Le tariffe si applicano all'energia elettrica prodotta dagli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. La tariffa incentivante di cui la comma 1 è differenziata per fonte ed assume i seguenti valori:

a) Impianti alimentati con energia eolica: 22 cent/KWh

b) Impianti alimentati con energia geotermica: 20 cent/KWh

c) Impianti alimentati con moto ondoso e maremotrice : 34 cent/KWh

e) Impianti alimentati con energia idraulica diversa dal punto precedente: 22 cent/KWh

f) Impianti alimentati con biomasse diverse da quelle di cui al comma 1: 15 cent/KWh

f) Impianti alimentati con gas di scarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli di cui al comma 1: 15 cent/KWh

3. Le tariffe e gli incentivi di cui al presente articolo, qualora gli impianti da fonti rinnovabili alimentano reti interne di utenza di cui al comma 5 del presente articolo sono incrementate del 10%.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per quanto disposto dal comma 1 ed entro 10 mesi per quanto disposto dal comma 8, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas determina le condizioni e le modalità per l'erogazione delle tariffe e degli incentivi di cui al presente articolo, che trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce altresì i criteri per la costituzione di sistemi elettrici di utenza finalizzati all'approvvigionamento di energia elettrica che connettano direttamente i produttori ai clienti finali, definite reti interne di utenza, secondo le finalità indicate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Ogni due anni dall'entrata in vigore delle presenti norme, il Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del mare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ed il Consiglio Nazionale per l'Energia, aggiorna con proprio decreto le tariffe di cui al comma 2. In sede di prima attuazione il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Mare, sentito il Ministero delle Politiche Agricole

Emendamenti unitari della Sinistra

valuta adeguati interventi di omogeneizzazione del sistema di incentivazione alle fonti rinnovabili, a partire dal monitoraggio del meccanismo di conto energia di cui al comma 1.

6. Beneficiano delle incentivazioni previste dal comma 1, se aventi i requisiti, anche gli impianti che presentano richiesta di scambio sul posto dell'energia prodotta, per tutta la quota di energia da fonti rinnovabili immessa in rete.

7. Fatta salva la previgente normativa in materia di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 1002 del 2005 oppure di filiere corte, la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art.2, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di potenza elettrica superiore a 1 MW (megawatt), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Con decreto del ministro dello Sviluppo economico, d'intesa con il ministro dell'Ambiente, da emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, si stabilisce il valore di detti certificati, in modo differenziato per tipo di fonte rinnovabile, taglia d'impianto, qualità ambientale e innovazione tecnologica, impianti nuovi o ristrutturati, condizioni di particolare disagio, quali isole minori italiane, applicazioni isolate, nelle comunità montane. Nel definire il valore di detti certificati verdi si tiene conto dei tempi di ritorno degli investimenti e della determinazione del valore soglia per la convenienza economica degli investimenti, considerando un surplus di rischio del 6 %. I certificati verdi, di cui al presente comma hanno un valore unitario pari 1 Mwh.

8. Le tariffe incentivanti di cui al comma 1 non sono cumulabili con i certificati verdi. I titolari degli impianti esistenti che beneficiano del sistema dei certificati verdi possono accedere agli incentivi di cui al comma 1 oppure, alternativamente al comma 8, avendone i requisiti, inoltrando all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas una richiesta di variazione del regime di incentivazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Sono impianti esistenti gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Sono esclusi da ogni beneficio degli incentivi: gli impianti che utilizzano in modo prevalente energia fossile o nucleare, compresi gli impianti a co-combustione, compresa altresì la cogenerazione e la trigenerazione da fonte fossile, gli impianti che utilizzano rifiuti, esclusi i rifiuti classificati come fonti energetiche rinnovabili ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i gruppi frigoriferi e le pompe di calore a scambio geotermico che impiegano energia di origine fossile.

10. Gli impianti che utilizzano le fonti rinnovabili godono della priorità di allacciamento alla rete elettrica e di dispacciamento. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro dello Sviluppo Economico attua quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

11. Gli enti pubblici nelle gare d'appalto devono dare priorità ai soggetti che impiegano le fonti rinnovabili.

12. Le Regioni determinano una semplificazione delle procedure autorizzative, in particolare per gli impianti di piccola taglia, e possono prevedere meccanismi di incentivazione specifici a favore dello sviluppo della capacità di pompaggio idroelettrico.

Emendamenti unitari della Sinistra

13. Nell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da «il ministro delle Attività produttive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2008-12 la medesima quota è incrementata annualmente di 2 punti percentuali. Con decreti del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012».

DE PETRIS, PALERMI, SALVI, RUSSO SPENA, BELLINI, SODANO, TECCE, PECORARO SCANIO, CONFALONIERI, RIPAMONTI, BULGARELLI, COSSUTTA, DONATI, PELLEGGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Si prevede un incentivazione per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Emendamenti unitari della Sinistra

All'articolo 31, comma 2 sostituire le parole "318 milioni" con "159 milioni", le parole "468 milioni" con "234 milioni" e "918 milioni" con "459 milioni". Conseguentemente le risorse stanziare per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 159 milioni di euro nel 2008, di 234 milioni di euro per il 2009 e di 459 milioni di euro per il 2010.

SALVI, RUSSO SPENA, RIPAMONTI, PALERMI, PISA, SILVESTRI, ALFONSI, VALPIANA, COSSUTTA

Si finanzia il piano asili nido diminuendo le spese militari.

Emendamenti unitari della Sinistra

All'articolo 31 premettere il seguente:

“Articolo 0- 31

(Riconversione dell'industria bellica e per la promozione dei progetti e dei processi di disarmo)

1. In coerenza con i principi di pace e ripudio della guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, di coesistenza pacifica e di giustizia sanciti dallo statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dalla Costituzione della Repubblica italiana, al fine di promuovere e favorire i processi di riconversione delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento verso attività di beni e servizi di uso civile e socialmente utili, assumendo come obiettivo prioritario il mantenimento e lo sviluppo delle risorse umane e tecnologiche presenti nel settore, sono concessi contributi alle imprese per investimenti finalizzati alla riconversione delle strutture produttive militari verso progetti industriali a fini civili. A tal fine sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l'anno 2008, 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010 da erogare alle imprese nazionali che provvedono all'adozione dei citati programmi.

2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per la durata di un triennio, rinnovabile, l'Agenzia per la riconversione industriale, di seguito denominata «Agenzia», con lo scopo di realizzare un osservatorio permanente sulla struttura produttiva militare nazionale e di predisporre analisi e piani per la riconversione industriale a fini civili di aziende che producono beni e servizi per usi militari.

3. Compiti dell'Agenzia sono:

a) predisporre entro la fine di ogni anno il programma degli orientamenti per la riconversione industriale;

b) sovrintendere all'attuazione del programma, su base regionale, da parte di agenzie regionali;

c) elaborare progetti di studio e di fattibilità volti a realizzare la conversione integrale o parziale delle attività delle imprese operanti nella produzione di materiale bellico verso attività di produzione di beni e di prestazioni di servizi di uso civile e socialmente utili;

d) realizzare attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento finalizzate a promuovere tra lavoratrici e lavoratori operanti nelle industrie belliche la cultura della riconversione in attività produttive alternative;

e) realizzare progetti di ricerca e sviluppo volti a trasferire le conoscenze e le competenze acquisite nella produzione di materiale di armamento verso applicazioni civili;

Emendamenti unitari della Sinistra

f) realizzare attività di informazione e formazione sulle politiche e i progetti di pace e di disarmo rivolte, in particolare, a operatori sociali e culturali, amministratori pubblici, studenti, ricercatori, lavoratrici e lavoratori;

g) produrre analisi di mercato e studi di fattibilità per la promozione commerciale di beni prodotti in seguito ai processi di riconversione.

Conseguentemente, all'articolo 31, sopprimere il comma 1

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, COSSUTTA, MARTONE, RIPAMONTI, IOVENE, GIANNINI, PISA, DEL ROIO, SILVESTRI, TIBALDI

Si prevede la concessione di contributi alle imprese per investimenti finalizzati alla riconversione delle strutture produttive militari verso progetti industriali a fini civili, utilizzando i fondi destinati ai nuovi materiali di armamento. Viene altresì istituita l'Agenzia per la riconversione industriale con lo scopo di realizzare un osservatorio permanente sulla struttura produttiva militare nazionale e di predisporre analisi e piani per la sua riconversione industriale a fini civili

..

Emendamenti unitari della Sinistra

All'art. 34, in fine, dopo il comma 22 inserire il seguente comma:

“22-bis. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2008, di 80 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, per la realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in conformità della Direttiva 2004/26/CE, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da conseguire un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate”

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero Economia e Finanze, approtare le seguenti variazioni:

2008: - 140.000

2009: - 80.000

2010: - 80.000

SODANO, DONATI, BRUTTI PAOLO, PALERMO, VANO, TECCE

Ad oggi ci sono tra le 500 e le 700 automotrici in servizio, costruite negli anni '70 e '80 senza nessun adeguamento ai motori diesel, che comportano elevate emissioni inquinanti, elevati consumi di combustibile, elevati costi di manutenzione e ridotta sicurezza al trasporto passeggeri. L'emendamento permetterebbe di dare i fondi necessari a modernizzare tutta la flotta operativa di locomotive obsolete, nell'arco di 3 anni. Questo consentirebbe un risparmio energetico quantificabile in 233 milioni di euro ed una riduzione delle emissioni inquinanti di 40.000 tonnellate annue: rispetto alle emissioni prodotte dalle locomotive vecchie, si avrebbero infatti le seguenti diminuzioni percentuali:

-57% di monossido di carbonio

-95% di idrocarburi incombusti

-96% di ossido di azoto

-89% di particolato

Emendamenti unitari della Sinistra

All'articolo 37, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali e stradali a pedaggio, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, nel rispetto dell'articolo 21 di cui alla legge 24 novembre 2000, n. 340, in conformità al PGTL di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, ed inserite nei piani, programmi ed elenchi delle opere che ANAS Spa predispone ai sensi di legge, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A. possono essere trasferite con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro delle economie e finanze e il Ministro dei trasporti, dall'ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato con una quota superiore al 50% dall'ANAS S.p.A. e per la restante parte partecipato dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato. Il soggetto di diritto pubblico di cui al presente comma:

- a) è tenuto al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- b) non può partecipare, sia singolarmente, sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, ovvero ad esse direttamente connesse;
- c) è soggetto alla direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale di cui ai commi 82 e 83 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni.

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, COSSUTTA, DONATI, BRUTTI, CONFALONIERI,
PALERMO, PECORARO SCANIO, VANO

Si corregge la norma sul federalismo infrastrutturale prevedendo alcune regole minime che consentano condizioni paritarie di gestione tra le società partecipate dalle regioni, riconoscendo all'Anas un ruolo centrale e garantendo la pianificazione delle nuove infrastrutture nell'ambito della pianificazione di settore. L'obiettivo è quello di stabilire regole uniformi su tutto il territorio nazionale per la gestione delle autostrade e strade a pedaggio.

Emendamenti unitari della Sinistra

Sostituire l'articolo 44 con il seguente :

“Articolo 44

(*Misure a tutela del territorio e dell'ambiente e sui cambiamenti climatici*)

1. Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d’intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, tenuto conto dei piani di bacino, adotta piani strategici e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori. A tal fine sono utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e del decreto legge n. 398 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 493 del 1993, come determinate dalla Tabella F settore 19 “difesa del suolo e tutela ambientale, ambiente e tutela del territorio e del mare” della legge 27 dicembre 2006 n. 296 . Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 265 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall'anno 2008 sono destinate al fondo di cui al presente comma risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalità di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l’attivazione di fondi di rotazione.
3. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma , alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione degli interventi di cui al primo periodo . Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare nel termine di 5 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma.
4. Al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera. Sono a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi all’acquisto dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma . A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.
5. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di Accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l’estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall’articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le

Emendamenti unitari della Sinistra

cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

6. Per l'istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente, alla Tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 96, alla ridurre di pari importo gli stanziamenti alla voce Ministero dell'economia.”

SALVI, DE PETRIS, PALERMI, RUSSO SPENA, BELLINI, SODANO, PECORARO
SCANIO, CONFALONIERI, COSSUTTA

Si prevedono una serie di interventi e relativi finanziamenti per interventi per la difesa del mare, contro il rischio idrogeologico e per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti.

Emendamenti unitari della Sinistra

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

*"Articolo 44 bis.
(Fondo solidarietà risorse idriche)*

1. L'articolo 1, comma 1284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,05 euro che va a confluire nel fondo di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo e la quota parte del fondo medesimo da destinare all'attuazione di una ricognizione sullo stato delle gestioni esistenti del servizio idrico integrato, con particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, al divieto di sprechi, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, predisponde e trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti. Per il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si può procedere a nuovi affidamenti del servizio idrico integrato di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle società di cui all'articolo 113, comma 5, lettere a) e b), del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.”

SODANO, SALVI, RUSSO SPENA, COSSUTTA, DE PETRIS, PALERMI,
GALARDI, GRASSI, SILVESTRI

Si corregge la precedente finanziaria nella parte in cui, al fine di garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale, veniva istituito un Fondo di solidarietà nazionale. Viene rivisto il contributo dovuto per le bottiglie di acqua minerale in plastica, portandolo a 5 centesimi, che vanno a confluire nel Fondo, finalizzato anche ad una ricognizione dello stato delle gestioni esistenti del servizio idrico integrato. Entro sei mesi il Consiglio dei Ministri deve trasmettere questa relazione alle Camere e nel frattempo, per un periodo di dodici mesi, non si potrà procedere a nuove gare per l'affidamento del servizio, né a società di capitali private, né a società a capitale misto.

Emendamenti unitari della Sinistra

All'articolo 50, al comma 5, sostituire la parola "30.000" con la seguente "45.000"

RUSSO SPENA, PALERMI, RIPAMONTI, SALVI, CAPELLI, GAGLIARDI, TECCE,
ALBONETTI, SOLIANI, MELE, PELLEGATTA

Si incrementa il numero delle assunzioni del personale ausiliario tecnico ed amministrativo della scuola (ATA) stabilizzando un più consistente numero di precari.

Emendamenti unitari della Sinistra

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Articolo 54-bis.
(*Estensione congedi parentali*)

1. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 ("*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*") è aggiunto il seguente Comma 2 bis: " Il genitore richiedente può avvalersi della fruizione oraria del congedo parentale. L'astensione oraria non può, in ogni caso, superare la metà dell'orario giornaliero di lavoro. In caso di astensione oraria, la distribuzione dell'orario di lavoro deve essere concordata tra il richiedente e il datore di lavoro, tenendo anche conto anche delle esigenze del servizio.

2. Il comma 1 dell'art.34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 è così modificato:

"1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 e all'art.33 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso."

3. Il comma 3 dell'art.34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 è così modificato:

"3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che usufruisca dei periodi di congedo parentale di cui ai commi 1 e 2 può richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza che la propria retribuzione venga integrata fino a percepire il 70% della retribuzione lorda dovuta, per tutto il periodo di 6 mesi, purché tale congedo venga utilizzato per frazioni minime di tre mesi. Tale somma integrativa viene restituita attraverso prelievi frazionati in 24 rate mensili, non superiore al 10% della retribuzione lorda dovuta, nel caso di fruizione dell'intero periodo di sei mesi, o non superiore al 5% della retribuzione lorda dovuta nel caso di fruizione di un periodo di soli tre mesi, a partire dal mese successivo dalla fruizione dell'ultimo periodo."

4. Il comma 3 dell'art.4, primo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 è così modificato:

<<Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 90 per cento."

5. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere la lettera c): "c) la lavoratrice o il lavoratore che sia genitore adottivo, per i tre anni successivi all'entrata del minore nel nucleo familiare".

Emendamenti unitari della Sinistra

6. All'art.69 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 è aggiunto il seguente: comma 1 bis. Le disposizioni del seguente articolo trovano applicazione nei confronti dei padri e dei genitori adottivi o affidatari.

7. Il comma 788 della legge 296/2006 in ordine ai congedi parentali degli ultimi tre periodi è così modificato:

“Alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26, legge 355/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme obbligatorie previdenziali, è corrisposta per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'indennità di congedo parentale da usufruire per un periodo di tre mesi entro i tre anni di vita del bambino o della bambina, ovvero entro tre anni dell'ingresso del minore affidato o adottato. L'indennità spetta nella misura del 50% del reddito percepito dal richiedente nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro richiesto, a condizione che, in favore dello stesso, risultino attribuite almeno tre mensilità di contribuzione nella misura maggiorata dello 0,5% (art.84 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151) nei dodici mesi di riferimento.”

Conseguentemente:

- all'articolo 58, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Il finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione prestazioni temporanee di cui al decreto legislativo n.151/2001 e al comma 788 della legge 296/2006, come modificati ai sensi dell'art.54 della presente legge, valutati in 354 milioni di euro per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è a carico dello Stato, e tal fine sono incrementati i trasferimenti attivi a favore della gestione, utilizzando le somme che risultano accantonate per la copertura di oneri diversi, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2006, per un ammontare corrispondente, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, COSSUTTA, ALFONZI, PISA, DI SIENA, ZUCCHERINI, VANO, PALERMO, TIBALDI, RIPAMONTI, NARDINI, CARLONI, BINETTI, BOCCIA Maria Luisa, DE PETRIS, FRANCO VITTORIA, GAGGIO GIULIANI, MONGIELLO, BRISCA MENAPACE, GAGLIARDI, ROSSA, EMPRIN GILARDINI, CAPELLI, TURIGLIATTO, MAGISTRELLI, BASSOLI, MAGDA NEGRI, SERAFINI, AMATI, PELLEGATTA

Viene garantito il diritto al part-time per la cura dei figli minori fino a 4 anni di età per un periodo massimo di 24 mesi anche frazionabili; viene estesa la platea di coloro che hanno diritto ai congedi parentali comprendendo anche i precari e i genitori adottivi e affidatari. Viene inoltre elevata l'indennità spettante per i congedi parentali dal 30 al 50 per cento, per favorire un uso più esteso dei congedi.

Emendamenti unitari della Sinistra

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

*“Articolo 55- bis
(Reddito di cittadinanza)*

1. In relazione alle finalità dell'Istituto del reddito minimo di inserimento previste all'articolo 1 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, viene istituito, per l'anno 2008, un Fondo per il cofinanziamento di misure di contrasto della povertà come il reddito di cittadinanza o il reddito sociale, già adottate, o da adottate, da parte delle Regioni entro il 31 marzo 2008.

2. A valere sulle risorse di cui comma 3 si provvede altresì al cofinanziamento statale delle misure adottate in attuazione delle finalità di cui all'articolo 3, comma 101 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro.

3. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede all'istituzione, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per le politiche sociali, di un Fondo, la cui dotazione per l'anno 2008 ammonta a 100 milioni di euro. Le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse di cui al predetto Fondo, a favore delle Regioni beneficiarie, vengono stabilite con decreto del Ministro della solidarietà sociale, da adottare entro il 30 giugno 2008.”

Conseguentemente:

- all'articolo 22, al comma 2, sostituire le parole: "140 milioni" con le seguenti: "65 milioni" ;
- all'articolo 71, al comma 1, al paragrafo 340, sostituire le parole: "50 milioni" con le seguenti: "25 milioni"

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, RIPAMONTI, IOVENE, SILVESTRI, TECCE, GIULIANI, COSSUTTA

Viene istituito un Fondo, presso il Ministero della Solidarietà Sociale, per sostenere le misure di contrasto alla povertà (reddito di cittadinanza e reddito sociale) sia nelle Regioni in cui sono già attuate sia per quelle che le attueranno.

Emendamenti unitari della Sinistra

Dopo l'articolo 65 inserire il seguente.

*“ Articolo 65- bis.
(Credito di imposta per l'occupazione).*

1. Ai datori di lavoro che, negli anni dal 2008 al 2010, effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, da destinare ad unità produttive ubicate nel Mezzogiorno, è concesso, nei limiti della regola de minimis di cui al Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, un contributo nella forma di credito d'imposta nella misura di:

a) 400 euro mensili per ogni nuova assunzione che determina un incremento della base occupazionale, calcolata come media dei lavoratori dipendenti a tempo determinato ed indeterminato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, effettuata nelle regioni di cui all'obiettivo Convergenza del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006;

b) 300 euro mensili per ogni nuova assunzione che determina un incremento della base occupazionale, calcolata come media dei lavoratori dipendenti a tempo determinato ed indeterminato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, effettuata nella regione Basilicata e nelle aree delle regioni Abruzzo, Molise e Sardegna ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3 lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

2. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti, mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale il credito di imposta spetta in misura proporzionale.

3. Il contributo di cui al comma precedente è concesso nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del Cipe, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, previa verifica con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'agenzia dell'entrate, a valere sulle risorse che si rendono disponibili sugli stanziamenti e sulle assegnazioni destinati al finanziamento degli incentivi alle assunzioni di cui all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché delle altre misure di intervento a favore dell'occupazione, finanziate con il Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della predetta legge 289 del 2002.

4. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori delle società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di procedura previste all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n.289, nonché le disposizioni in materia di accertamento delle

Emendamenti unitari della Sinistra

violazioni e monitoraggio degli effetti del presente articolo previsti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

SALVI, RUSSO SPENA, PALERMI, RIPAMONTI, BATTAGLIA, TECCE, SODANO, LIOTTA,
DONATI, COSSUTTA

Si ripristina il credito di imposta per le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno. Si prevede un meccanismo automatico di erogazione dell'incentivo.

Emendamenti unitari della Sinistra

All'articolo 70, sostituire la lettera c) con la seguente:

“c) il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto e in ottemperanza alla delibera CIPE N. 123 del 2002 che identifica le misure adottate dal Governo italiano per il raggiungimento al 2012 della riduzione delle emissioni di gas serra del 6,5% rispetto al 1990 e del nuovo Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 previsto dalla Direttiva 2003/87/CE e relativo al periodo 2008-2012, al fine dell’acquisto di crediti di emissione CERs ed ERU secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;”

RIPAMONTI, PALERMI, SALVI, RUSSO SPENA, BELLINI, SODANO, ALBONETTI, CONFALONIERI, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, COSSUTTA, DONATI, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

La norma prevede l’incremento del finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del protocollo Kyoto.

Emendamenti unitari della Sinistra

All'art. 76, al comma 7, lett. b), aggiungere in fine:

“In particolare, le amministrazioni pubbliche procedono, entro il 31 marzo 2008, alla ricognizione del personale assegnatario di un'autovettura di servizio, disponendo contestualmente la riduzione di almeno il 50% degli aventi titolo, tenendo conto della necessità del servizio e delle esigenze istituzionali esterne da soddisfare, in correlazione con lo specifico incarico funzionale da assolvere. La presente disposizione non si applica alle Forze armate ed ai Corpi di polizia, limitatamente ai servizi operativi istituzionali esterni ed al personale di vertice responsabile dei settori direttamente correlati alle funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Le predette amministrazioni provvedono alla individuazione degli aventi titolo con atto motivato, che deve essere pubblicato nel sito Web delle amministrazioni medesime e comunicato alla Corte dei conti. La mancata pubblicazione o comunicazione, ovvero l'utilizzazione di autovetture di servizio non conforme a quanto disposto dal presente comma, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto”.

SALVI, PALERMI, RUSSO SPENA, RIPAMONTI, VILLONE, SODANO, TIBALDI,
GAGLIARDI, COSSUTTA

Si riducono le auto blu, si rafforza la disciplina già prevista dal testo proposto dal Governo. In ogni caso è disposto un taglio del 50% delle auto.

Emendamenti unitari della Sinistra

Sostituire l'art. 91 con il seguente:

“Articolo 91***(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, consiglieri della Corte dei conti)***

1. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: “ Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico totale o parziale delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, agenzie, enti pubblici anche economici, società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro partecipate, controllate, collegate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura, non può superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione. Il limite si applica anche alle cariche elettive europee, nazionali, regionali, ai membri degli organi costituzionali o di rilievo costituzionale, ai presidenti e componenti di autorità indipendenti, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società, anche quotate in borsa, ai dirigenti. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore ad un anno, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, enti e società di cui al primo periodo per le quali il limite trova applicazione sono tenute alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con le società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate e che sono nominati componenti degli organi di governo e di controllo dei medesimi organismi o società sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

2. Il comma precedente si applica anche alle situazioni e rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il trattamento economico subisca una riduzione, è consentito all'interessato entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge rinunciare o recedere dal contratto, incarico o mandato nell'ambito del quale la riduzione viene applicata. Se la rinuncia o il recesso non è comunicato entro il termine anzidetto, l'incarico, mandato o contratto s'intende confermato secondo quanto originariamente previsto e con il solo cambiamento del trattamento economico. Nessuna deroga è consentita ai sensi del precedente comma per i due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 466 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Alle fattispecie già disciplinate dal comma anzidetto si applicano i commi precedenti.

4. Gli atti delle Amministrazioni dello Stato, comportanti spese ai sensi del comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasmessi alla Corte dei Conti per il controllo di

Emendamenti unitari della Sinistra

legittimità, ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Gli stessi atti sono efficaci dalla data della loro emanazione mentre i relativi provvedimenti di liquidazione e pagamento delle spese non possono avere corso qualora la Corte ricusi il visto sull'atto di conferimento dell'incarico. In tal caso l'amministrazione, a fronte dell'eventuale avvenuto svolgimento dell'opera professionale, procede al riconoscimento del debito, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Il Presidente della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato accerta, prima della registrazione o della riconsiderazione del visto, l'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito web dell'amministrazione. Il visto è comunque riconsiderato nel caso di mancata pubblicazione.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

7. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole da "pubblicano" a "erogato" sono sostituite dalle seguenti:

"sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto".

8. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267.

9. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267 sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

10. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti che, entro 30 giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.

11. Sono soppressi con decorrenza dal 1 gennaio 2008, tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituiti presso le Amministrazioni centrali. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero è inquadrato in una degli uffici del Ministero presso cui presta servizio.

Emendamenti unitari della Sinistra

12. E' nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o altri enti pubblici e la responsabilità contabile.”

13. L'art. 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è soppresso. I consiglieri già nominati cessano dalla carica con l'entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai consiglieri medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.”

SALVI, RUSSO SPENA, PALERMI, RIPAMONTI, VILLONE, SODANO, GAGLIARDI
TIBALDI

Vengono fissati limiti agli emolumenti e alle retribuzioni a carico delle finanze pubbliche: si introduce un tetto massimo per gli emolumenti e retribuzioni a qualsiasi titolo percepiti, ivi incluse le cariche elettive a tutti i livelli , i titolari di organi costituzionali (dal Presidente della repubblica ai consiglieri regionali), dirigenti e manager pubblici, presidenti e componenti cda e collegi sindacali di società pubbliche. Tutte le norme previste sono di immediata applicazione, si introducono, inoltre, rigorosi limiti a incarichi e consulenze.

Emendamenti unitari della Sinistra

Sostituire il comma 1 dell'articolo 92 con il seguente:

“1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo periodo, dalle parole “per esigenze” a “competenza” è sostituito dal seguente: « 6. Per far fronte ad eccezionali e motivate esigenze implicanti tematiche di particolare complessità e specificità, cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo, ad esperti muniti di comprovata specializzazione universitaria e specifica esperienza professionale relativa alle summenzionate esigenze.»

SALVI, PALERMI, RIPAMONTI, RUSSO SPENA, TIBALDI, GALARDI, GRASSI, ALBONETTI, COSSUTTA.

Si introducono criteri rigorosi al ricorso di consulenze della P.A.

Emendamenti unitari della Sinistra

All'articolo 92 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea articolo 36, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

“ 4-bis. Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 predispongono, per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani triennali per la stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale:

- a) in servizio con qualsiasi tipologia contrattuale e non a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2007 presso le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, da almeno tre anni, anche non continuativi e con diverse tipologie contrattuali;
- b) in servizio con qualsiasi tipologia contrattuale e non a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2007, che maturi il requisito di cui alla lettera a) in forza di contratti anche non continuativi e con diverse tipologie contrattuali stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2007, con le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) che abbia prestato servizio con qualsiasi tipologia contrattuale e non a tempo indeterminato presso le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, per almeno tre anni, anche non continuativi e con diverse tipologie contrattuali nel quinquennio anteriore alla data del 31 dicembre 2007.

4- ter. Il personale di cui al comma 4-bis, lettere a), b) e c), può essere immesso in ruolo a tempo indeterminato, previa presentazione di apposita domanda, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Il personale di cui al comma 4-bis, lettere a), b) e c), che ha prestato servizio con qualsiasi tipologia contrattuale e non a tempo indeterminato mediante procedure diverse, viene immesso in ruolo, previa presentazione di apposita domanda, previo espletamento di prove selettive.

4-quater Le Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, che procedono all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nell'espletamento delle relative prove selettive attribuiscono un punteggio aggiuntivo al personale già titolare di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ovvero di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di collaborazione coordinata a progetto, ovvero interinali, intercorsi con le medesime pubbliche amministrazioni nel quinquennio anteriore alla data del 31 dicembre 2007. Il punteggio aggiuntivo è attribuito tenendo conto della tipologia e della durata del lavoro prestato. “

b) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

“4-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che nel corso del 2008 attuino i piani triennali di cui al comma 4 bis, dell'articolo 36, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 3 del presente articolo”

4-ter. Per far fronte agli oneri di cui ai commi precedenti il Fondo, di cui al comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 750 milioni di euro in ragione annua nel triennio 2008-2010.”

4-quater. Al comma 418, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole “entro il 30 aprile 2007” sono sostituite dalle parole “entro il 31 marzo 2008.”

Emendamenti unitari della Sinistra

4-quinquies. Al comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla lettera a) le parole "venti per cento" sono sostituite con "ottanta per cento", alla lettera b) sostituire le parole "cinque per cento" con le parole "quaranta per cento."

4- sexies. Al Fondo di cui al comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 affluisce il settanta per cento delle risorse di cui al fondo previsto dal comma 96, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4-septies Al Fondo di cui al comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 affluisce il diciassette per cento delle risorse derivanti dalla abrogazione degli articoli 7, comma 2- bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 39 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

PALERMI, RIPAMONTI, RUSSO SPENA, SALVI, TIBALDI, DI SIENA, ZUCCHERINI, BONADONNA, ALFONZI, DE PETRIS, COSSUTTA, BULGARELLI, DONATI, PELLEGATTA, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Si ripristina il percorso, avviato con la Finanziaria 2007, per la stabilizzazione dei precari della P.A. Le Amministrazioni pubbliche sono chiamate a predisporre piani triennali per la stabilizzazione di tutto il personale precario (dal tempo determinato, ai co.co.co, co.co.pro, interinali). A tale fine è previsto il rifinanziamento del Fondo per la stabilizzazione, già previsto nella Finanziaria 2007.

Emendamenti unitari della Sinistra

All'articolo 93, dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma:

“ 14 bis. All'articolo 1, comma 520, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole “*Per l'anno 2007*” sono sostituite dalle seguenti “*Per gli anni 2008 e 2009*”;
- b) dopo le parole “*in attività di ricerca*” sono aggiunte le seguenti “, *anche con assegno di ricerca o contratti di collaborazione coordinata e continuativa,*” in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519 nonché all'assunzione dei vincitori di concorso.
- c) le parole “*e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008.*” sono sostituite dalle seguenti “, *50 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009.*”
- d) Sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “*Entro il 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro parasubordinato per attività di ricerca di cui al presente comma sono convertiti, alla loro scadenza, in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che verranno prorogati fino al completamento delle procedure di stabilizzazione.*”

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 20 milioni

2009: - 50 milioni

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, COSSUTTA, CAPELLI, MELE, GAGLIARDI, PELLEGATTA, ALBONETTI, TECCE

Viene rifinanziato per il 2008 e il 2009 il Fondo istituito con la finanziaria dello scorso anno, per la stabilizzazione dei precari della ricerca e si estende la stabilizzazione anche ai parasubordinati e agli assegnati di ricerca.

Emendamenti unitari della Sinistra

All'articolo 95, comma 11 sostituire le parole "240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009" con le seguenti:

"2429 milioni per l'anno 2008 e in 3981 milioni a decorrere dall'anno 2009".

Conseguentemente, ridurre gli importi della Tabella C fino a concorrenza degli oneri.

RUSSO SPENA, SALVI, COSSUTTA, PALERMI, ZUCCHERINI, RIPAMONTI, TIBALDI, DI SIENA, ALFONZI, TECCE

Si provvede a reperire le risorse necessarie per i rinnovi contrattuali nel Pubblico Impiego per il biennio 2008/2009, non previste dal governo nonostante la firma dell'accordo con i sindacati.

Emendamenti unitari della Sinistra

EMENDAMENTO AL BILANCIO A.S. 1818